

CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO DEL PROCESSO DI CONSERVAZIONE – Parte A

(ai sensi e per gli effetti del comma 7, dell'art. 6 del DPCM 3 dicembre 2013, recante le Regole tecniche in materia di sistemi di sistemi di conservazione)
Allegato D redatto ai sensi del CONTRATTO QUADRO per la fornitura di servizi di conservazione a norma di documenti informatici
stipulato tra CONSERVATORE e Fornitore

CREDEMTEL S.p.A. Via Palmiro Togliatti, 36/1 42020 Montecavolo di Quattro Castella (RE)	COMUNE DI ROGNO PIAZZA DRUSO 5 24060 ROGNO BG	
Amministratore Delegato Luciano Bartoli		
<i>credemtel@pec.gruppocredem.it</i>	<i>comune.rogno@pec.comune.rogno.bg.it</i>	
01378570350	00542510169	00542510169
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	11/01/2016	HALLE1600101CONVA

Premesse

- tra Fornitore ed ENTE è stato sottoscritto un contratto di fornitura di servizi di gestione e conservazione di documenti informatici (di seguito anche solo "Contratto");
- il Fornitore, nell'ambito della sua attività, ha sviluppato una piattaforma tecnologica in grado di gestire servizi di protocollo informatico, gestione documentale, fatturazione elettronica e archiviazione dei documenti informatici;
- a seguito dell'entrata in vigore del DPCM 3 dicembre 2013, recante Regole tecniche in materia di sistemi di conservazione, l'ENTE ha rappresentato al Fornitore l'esigenza di ottenere la fornitura di servizi relativi a un sistema di conservazione dei documenti informatici, ai sensi degli artt. 44 e 44-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.lgs. n. 82/2005) del citato decreto;
- l'ENTE, consapevole del fatto che l'attività di conservazione dei documenti informatici, effettuata nel rispetto dei requisiti di legge prescritti, richiede una forte integrazione con gli applicativi del Fornitore, ha incaricato quest'ultimo di occuparsi, nel suo interesse, del coordinamento di tutte le attività necessarie per la corretta conservazione dei documenti informatici prodotti o comunque detenuti dall'ENTE;
- il Fornitore ha individuato CREDEMTEL S.p.a. quale soggetto idoneo a fornire i servizi di conservazione (di seguito anche "Servizi") nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
- CREDEMTEL ha conseguito l'accreditamento presso l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) ai sensi dell'art. 44-bis del D.Lgs. n. 82/2005;
- tra il Fornitore e CREDEMTEL S.p.a. è stato sottoscritto un accordo quadro per la fornitura di servizi di conservazione in favore dei clienti del Fornitore;
- ai sensi del comma 7, dell'art. 6 del DPCM 3 dicembre 2013, recante le Regole tecniche in materia di sistemi di conservazione, la conservazione può essere affidata "ad un soggetto esterno mediante contratto o convenzione di servizio che preveda l'obbligo del rispetto del manuale di conservazione predisposto dal responsabile della stessa";
- CREDEMTEL, in conformità a quanto stabilito dal comma 8 dell'art. 6 del DPCM 3 dicembre 2013, nulla oppone ad essere nominata dagli stessi Enti pubblici quale Responsabile del Trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 (Allegato B).
- Il CONSERVATORE e l'ENTE sono

congiuntamente denominate come le "Parti" o singolarmente come una "Parte".

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

1. STRUTTURA E OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1.1 Con la presente Convenzione le Parti intendono individuare le condizioni generali e i termini in ordine ai quali il CONSERVATORE fornisce all'ENTE, anche per il tramite degli applicativi già rilasciati dal Fornitore allo stesso, il Servizio di conservazione (di seguito anche solo "servizio"), come meglio specificato nel manuale operativo del Conservatore allegato alla presente Convenzione.

1.2 Il servizio, inoltre, viene erogato dal CONSERVATORE in conformità a quanto già pattuito dall'ENTE in separato contratto con il quale aveva richiesto al Fornitore la fornitura di tale specifico servizio e che qui integralmente si richiama.

1.3 Con la sottoscrizione della presente Convenzione, quindi, l'ENTE affida al CONSERVATORE individuato dal Fornitore, il quale accetta, l'incarico di svolgere il processo di conservazione dei propri documenti informatici.

2. MODALITÀ DI FORNITURA DEL SERVIZIO

2.1 Per l'esecuzione del Servizio di conservazione, il CONSERVATORE mette a disposizione dell'ENTE, anche per il tramite del Fornitore, i sistemi informatici e telematici ai quali è possibile accedere nelle modalità specificate nel Manuale operativo del Conservatore, allegato alla presente Convenzione.

2.2 Il Servizio è prestato dal CONSERVATORE solo a seguito di accettazione, effettuata anche con procedure automatizzate, dei dati e dei documenti inviati. Sono accettati esclusivamente i dati e i documenti inviati con le modalità, nei formati e nelle tempistiche concordate con l'ENTE e indicate nell'Accordo di Versamento così come stabilito all'art 6.

2.3 Il CONSERVATORE, ricevuto il flusso di documenti da conservare (sotto forma di uno o più pacchetti di versamento) ne controlla la conformità all'Accordo di versamento e, in caso di esito positivo, restituisce all'ENTE un rapporto di versamento contenente l'impronta del pacchetto di versamento acquisito e la data e l'ora dell'acquisizione. In caso di esito negativo del suddetto controllo, il CONSERVATORE segnala all'ENTE, mediante apposita comunicazione inviata agli indirizzi di cui al successivo art. 9, l'impossibilità di procedere correttamente alla conservazione così come previsto nel Manuale operativo allegato. È onere

dell'ENTE inviare un nuovo pacchetto di versamento conforme a quanto previsto dall'Accordo di versamento.

2.4 Il CONSERVATORE e l'ENTE possono accordarsi per la realizzazione di ulteriori controlli formali che possono portare anche alla mancata accettazione dei documenti, al fine di evitare eventuali errori di metadattazione nei documenti da conservare e garantire così quanto richiesto obbligatoriamente per la formazione dell'archivio di conservazione. I controlli e le verifiche ulteriori concordati possono essere eventualmente specificati nell'Accordo di Versamento.

2.5 Gli strumenti di controllo e verifica predisposti dal CONSERVATORE, ove utilizzati, sono completamente automatizzati e non permettono in alcun modo di conoscere il contenuto dei documenti versati in conservazione, né di verificarne eventualmente la loro correttezza sostanziale. Per tale motivo, il CONSERVATORE declina ogni responsabilità relativa al contenuto dei documenti emessi e/o conservati.

3. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE

3.1 Il Servizio di conservazione offerto dal CONSERVATORE è sviluppato secondo quanto stabilito dal D.lgs. 82/2005 e dalle regole tecniche ivi richiamate; le firme digitali necessarie alla corretta esecuzione del Servizio sono tutte state rilasciate da Certificatori accreditati, valide e non scadute e, ove richiesto dalla normativa, di marche temporali rilasciate sempre da Certificatori accreditati.

3.2 Le tempistiche di conservazione sono concordate con l'ENTE e vengono indicate in uno specifico Accordo di versamento di cui al successivo art. 6. Tutti i documenti da conservare dovranno essere correttamente trasmessi dall'ENTE al CONSERVATORE nei tempi, con le modalità e nelle forme indicate nell'Accordo di versamento citato. Il CONSERVATORE non assume alcuna responsabilità per il mancato rispetto di tempistiche regolate dalla legge, in relazione alla tipologia documentale conservata dovuto a ritardi o inadempienze imputabili all'ENTE o ai delegati dello stesso.

3.3 Le ulteriori misure di sicurezza informatica sviluppate dal CONSERVATORE per garantire il mantenimento nel tempo e nei termini di legge dei documenti dell'ENTE sono compiutamente indicate nel Manuale operativo realizzato dal CONSERVATORE e allegato alla presente Convenzione e nel corrispondente piano della sicurezza che potrà essere reso disponibile in caso di verifiche o ispezioni.

3.4 Gli archivi di conservazione sono conservati presso i server situati in strutture gestite e controllate dal CONSERVATORE. Su richiesta dell'ENTE, il CONSERVATORE si impegna a permettere l'accesso degli ispettori appartenenti all'ENTE stesso o ad altre amministrazioni competenti (ad esempio sovrintendenza dei beni culturali) a propri locali e apparati hardware e software attraverso i quali è possibile accedere all'archivio di conservazione e a fornire tutte le risorse fisiche e strumentali e il supporto operativo necessari allo svolgimento delle attività ispettive.

3.5 Su richiesta dell'ENTE, da far pervenire per il tramite del Fornitore e alle condizioni economiche meglio dettagliate nel contratto tra il Fornitore e l'ENTE, il CONSERVATORE rende disponibile,

anche per il tramite degli applicativi informatici già rilasciati dal Fornitore, l'archivio di conservazione auto consistente. Tale archivio può, dietro versamento del corrispettivo già previsto, essere riversato su supporti informatici concordati e consegnati all'ENTE.

3.6 Fermo restando che il ruolo di Responsabile della conservazione è individuato all'interno della struttura organizzativa dell'ENTE, il CONSERVATORE, al fine di una più agevole ed efficiente erogazione del Servizio oggetto della presente Convenzione, si impegna ad individuare, all'interno della propria struttura organizzativa, un soggetto incaricato di svolgere le attività inerenti ai compiti di Responsabile del servizio di conservazione.

4. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL' ENTE

4.1 Al fine di garantire la corretta esecuzione delle prestazioni previste dalla presente Convenzione l'ENTE si impegna a:

- dotarsi di tutti i requisiti necessari per l'accesso e la fruizione del Servizio, anche a seguito di eventuali modifiche del Servizio;

- inviare tutti i documenti che devono essere conservati digitalmente con le modalità e nei formati previsti nell'Accordo di versamento e nel rispetto delle modalità e dei termini stabiliti dalla normativa di riferimento anche fiscale, tenuto conto dei tempi di esecuzione del ciclo di conservazione;

- osservare le disposizioni stabilite nel Contratto, nella presente Convenzione e nei suoi Allegati, rispettando le modalità di fruizione del Servizio, nonché i termini di trasmissione, di spedizione, di consegna, di controllo necessari al CONSERVATORE per svolgere correttamente il Servizio.

4.2 L'ENTE, inoltre, s'impegna ad assicurare al CONSERVATORE la collaborazione necessaria affinché quest'ultimo possa dare corso alle attività previste dalla Convenzione conclusa tra le Parti, per svolgere correttamente e a regola d'arte il Servizio, mettendo altresì a disposizione dello stesso i documenti richiesti, secondo quanto previsto nella presente Convenzione e nei suoi Allegati.

4.3 A tal fine, entro 20 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione e degli Allegati, l'ENTE si impegna a comunicare al CONSERVATORE il nominativo di uno o più dipendenti, ai quali il CONSERVATORE può fare riferimento, quali propri interlocutori, per tutta la durata della Convenzione.

4.4 L'ENTE fornirà al CONSERVATORE il proprio Manuale della Conservazione che s'impegna a rendere comunque conforme a quanto pattuito nel Contratto e nella presente Convenzione e, in ogni caso, prevedendo modalità di realizzazione del servizio compatibili con il Manuale operativo del conservatore allegato alla presente convenzione.

4.5 L'ENTE, più in generale, si impegna ad utilizzare il Servizio nei termini convenuti, nonché ad adoperarsi per assicurare il rispetto, da parte dei propri dipendenti e/o collaboratori, della presente Convenzione e degli Allegati; l'ENTE si impegna altresì a comunicare tempestivamente al CONSERVATORE eventuali abusi relativi al Servizio erogato da quest'ultima, dei quali dovesse venire a conoscenza.

4.6 Qualora per la gestione e conservazione degli archivi dell'ENTE

siano richiesti adempimenti e/o autorizzazioni ulteriori rispetto a quanto previsto nel Contratto, nella presente Convenzione o nel Manuale operativo del Conservatore, la loro corretta richiesta o esecuzione resta a completo carico dell'ENTE.

5. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DI CREDEMTEL

5.1 Il CONSERVATORE si impegna a verificare il corretto funzionamento dei sistemi messi a disposizione dell'ENTE, per consentire l'utilizzo del Servizio, come previsto dalla presente Convenzione.

5.2 Al fine di assicurare la corretta erogazione del Servizio oggetto della presente Convenzione, il CONSERVATORE si impegna a:

- a) garantire l'impiego di metodologie aggiornate per la gestione degli strumenti hardware e software necessari alla realizzazione del Servizio oggetto della presente Convenzione assicurandone precisione, tempestività e sicurezza;
- b) erogare il Servizio mediante personale qualificato e dotato delle necessarie competenze, in modo continuativo e professionale nel rispetto degli standard di livello più alto del settore e dichiara che, per la fornitura degli stessi, utilizzerà le migliori conoscenze nonché metodi già sperimentati, avvalendosi, se del caso, anche dell'opera di terzi;

- c) assicurare la manutenzione dei sistemi tecnologici utilizzati nel processo di gestione e conservazione documentale, nonché il ripristino delle funzionalità degli stessi in caso di malfunzionamenti dei software utilizzati;

- d) gestire i dati e i documenti informatici dell'ENTE, oggetto del Servizio, adottando opportune misure di sicurezza informatica, logiche e fisiche, anche secondo quanto previsto dal successivo art. 7 e adottando le opportune misure organizzative e tecniche per evitare il verificarsi di divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, riproduzioni dei dati o duplicazioni di banche dati nei casi diversi da quelli previsti dalla legge;

- e) garantire la corretta custodia dei documenti conservati secondo la normativa vigente e a tal fine dichiara di aver stipulato la polizza assicurativa richiesta per i conservatori accreditati dall'Agenzia per l'Italia Digitale sui rischi industriali derivanti dalle attività di gestione, conservazione e custodia di dati e documenti elettronici atti a risarcire i danni che potrebbero essere causati all'ENTE;

- f) effettuare un corretto trattamento dei dati personali di titolarità dell'ENTE ai sensi della normativa vigente (d.lgs. 196/03) e nei modi e termini previsti dall'art. 7 della presente Convenzione.

5.3 Salvo quanto inderogabilmente previsto dalla legge, il CONSERVATORE non risponderà di interruzione, sospensione, malfunzionamento o ritardo nell'erogazione del Servizio oggetto della presente Convenzione, causati da caso fortuito o forza maggiore o da cause comunque allo stesso non imputabili come:

- errata utilizzazione o impiego atipico del Servizio da parte dell'ENTE;
- malfunzionamento del sistema informatico dell'ENTE;
- documenti trasmessi dall'ENTE

contenenti dati non accurati, non corretti o non completi o non conformi a quanto previsto dall'Accordo di versamento di cui all'art. 6 della presente Convenzione;

- ogni altro evento non prevedibile e dipendente da fatti naturali o di terzi, quali catastrofi naturali, alluvioni, fulmini, incendi, etc.

5.4 Il CONSERVATORE si obbliga a consentire all'ENTE di effettuare controlli e ispezioni al fine di verificare il suo corretto operato. L'eventuale accesso dell'ENTE ai locali del CONSERVATORE potrà comunque avvenire solo con un preavviso di almeno 7 giorni.

6. ACCORDO DI VERSAMENTO (submission agreement)

6.1 L'ENTE, anche per il tramite del Fornitore, e il CONSERVATORE, al fine di garantire la corretta erogazione dei Servizi, e nel rispetto di quanto previsto dallo standard ISO 14721:2012 (Open Archival Information System - OAIS) adottato dal CONSERVATORE, formalizzano nel Manuale di Conservazione dell'ENTE il tipo di informazioni e i relativi metadati oggetto di conservazione, nonché i formati da adottare, le modalità operative e tempistiche di trasferimento; tali elementi in ogni caso non dovranno essere in contrasto con quanto previsto dal manuale operativo del Conservatore allegato alla presente Convenzione.

7. RISERVATEZZA DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI

7.1 Tutti i dati e le informazioni concernenti le Parti, la loro organizzazione e/o la loro Direzione e/o i loro dipendenti, collaboratori, clienti e fornitori, appresi, comunicati o comunque nella loro disponibilità, saranno considerati riservati e come tali saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 30 giugno 2003 n. 196 e in ogni modo della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali; tali dati resteranno comunque di proprietà e/o nella titolarità del rispettivo interessato/titolare e/o delle altre società da questi controllate o comunque ad essi collegate.

7.2 Le Parti si impegnano a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità di tali dati ed informazioni, anche alla luce delle specificità dell'attività bancaria e dell'amministrazione pubblica, con particolare riferimento alla riservatezza dei dati concernenti i clienti di CREDEMTEL e gli utenti dell'ENTE.

7.3 Le Parti dovranno per questo motivo proteggere detti dati ed informazioni mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme agli scopi di cui alla presente Convenzione oltre a quanto già specificatamente previsto nella Convenzione stessa o nei suoi allegati in materia di misure di sicurezza fisica e logica.

7.4 Ciascuna Parte potrà trattare i dati dell'altra al solo fine e nei limiti di quanto strettamente necessario per l'esecuzione della Convenzione.

7.5 Le Parti, inoltre, garantiscono di aver adottato – anche in ragione degli adempimenti di cui, in particolare, alla presente Convenzione – le specifiche cautele previste per l'amministratore di sistema ai sensi del Provvedimento del Garante del 27 novembre 2008 (Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti

elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema) e del 25 giugno 2009 (che ha parzialmente innovato, con modifiche, il provvedimento del 27 novembre 2008).

7.6 Le informazioni ottenute da una Parte, sia in fase precontrattuale prima della stipula della Convenzione, sia nel corso dell'esecuzione della Convenzione, e che riguardino l'altra Parte o suoi clienti o fornitori o utenti, saranno considerate riservate e non potranno essere comunicate a terzi. Ciascuna Parte, salvo quanto ulteriormente previsto da altri articoli della presente Convenzione, dovrà proteggere tali informazioni con strumenti quanto meno uguali a quelli utilizzati per la protezione delle proprie informazioni riservate, oppure, nel caso di impossibilità di riscontro comparativo, con la massima cura.

7.7 In deroga a quanto al precedente capoverso, ciascuna Parte potrà comunicare le informazioni concernenti la Convenzione a propri consulenti, revisori ed altri incaricati, nonché nell'ambito di trattative concernenti la cessione di rami d'azienda o altri contratti che richiedano l'acquisizione delle relative informazioni, previa comunicazione fra le Parti.

7.8 Per la comunicazione dei dati e delle informazioni nei casi sopra citati ENTE e CREDEMTEL si impegnano ad acquisire, ognuno per proprio conto, dal soggetto a cui sono comunicati i dati e le informazioni, analogo obbligo di riservatezza.

7.9 Le Parti potranno comunicare liberamente soltanto quelle informazioni che siano di pubblico dominio per atto legittimo, ovvero la cui comunicazione sia stata autorizzata per iscritto dalla Parte alla quale le informazioni si riferiscono, oppure ancora delle quali sia imposta la comunicazione in conseguenza di disposizioni di pubblica autorità o di legge o che siano legittimamente trasmesse alla Parte da soggetti terzi, i quali le abbiano a loro volta ottenute legittimamente e senza vincolo di confidenzialità.

7.10 Alla cessazione della Convenzione, ciascuna Parte dovrà restituire all'altra tutti i dati, documenti e informazioni ricevuti nell'ambito della presente Convenzione o comunque posseduti ai fini dell'esecuzione della stessa, su

supporto cartaceo, magnetico o altro supporto concordato tra le Parti e/o a distruggerne tutte le copie e record dietro richiesta scritta dell'altra parte, con verbalizzazione delle relative attività di distruzione.

7.11 Gli obblighi di riservatezza dei dati e delle informazioni relativi alla presente Convenzione dovranno essere osservati anche successivamente alla cessazione, per qualsiasi motivo, della medesima Convenzione salvo diverso accordo tra le Parti.

7.12 Qualunque violazione, da una delle Parti, delle obbligazioni di riservatezza che precedono comporta il risarcimento di tutti i danni che dovessero prodursi nei confronti dei terzi e nei confronti dell'altra Parte, per quanto attiene al risarcimento del costo delle attività (azioni pubblicitarie, ecc.) che la stessa riterrà, a suo insindacabile giudizio, di dover svolgere per contrastare gli effetti di perdita di immagine derivanti dalla divulgazione non autorizzata dei dati, nonché in relazione al danno economico per perdita di affari generato da fughe di notizie, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

7.13 L'ENTE garantisce che tutti gli obblighi di riservatezza in questo articolo disciplinati saranno adempiuti anche da ciascuno dei propri dipendenti e/o collaboratori, i quali saranno debitamente informati e tenuti, in base alle istruzioni impartite da ciascuna Parte, a trattare i dati acquisiti nell'esercizio delle mansioni/attività loro assegnate, e/o altrimenti conosciuti, con la massima cura, diligenza, riservatezza e, comunque, al solo fine di svolgere ogni attività e/o operazione necessaria per l'esecuzione della Convenzione, assicurando il rispetto degli impegni a tal fine assunti.

7.14 Qualunque violazione degli obblighi assunti potrà costituire causa di risoluzione della Convenzione, e di qualunque altro accordo o contratto esistente tra le Parti fatta comunque sempre salva la facoltà di una Parte di richiedere all'altra il risarcimento degli eventuali danni.

7.15 Ai fini di cui all'art. 29 d.lgs. 196/03 e ai sensi dell'art. 6, comma 8, del DPCM 3 dicembre 2013, l'ENTE, con la

sottoscrizione della presente Convenzione, nomina il CONSERVATORE quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali necessari all'esecuzione del servizio e al compimento degli atti conseguenti, con la sottoscrizione della presente Convenzione, il CONSERVATORE assume tale ruolo.

7.16. Alla cessazione, per qualsiasi causa, della presente Convenzione, la designazione del CONSERVATORE a Responsabile esterno del trattamento dei dati personali per quanto riguarda il servizio decade automaticamente.

8. CESSAZIONE DELLA CONVENZIONE

8.1 Il CONSERVATORE si impegna a non cedere a terzi o a sub-appaltare, in tutto o in parte, la presente Convenzione senza la preventiva autorizzazione scritta dell'ENTE.

9. COMUNICAZIONI

9.1 Ogni comunicazione da effettuarsi tra le Parti ai sensi della Convenzione dovrà avvenire per iscritto e qualora riguardi la disdetta del Servizio con lettera Raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata agli indirizzi presenti nel frontespizio della presente Convenzione, o a quelli successivamente indicati per iscritto con le stesse modalità da ciascuna Parte all'altra.

9.2 Le Parti si obbligano a comunicare, nel corso della vigenza della presente Convenzione, ogni variazione dei rispettivi indirizzi. In caso di mancata comunicazione della variazione, tutte le comunicazioni che saranno effettuate in base ai vecchi recapiti avranno piena efficacia e validità fino a comunicazione dei nuovi validi indirizzi.

10. DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE - CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DELLA CONVENZIONE

10.1 La presente Convenzione obbliga entrambe le Parti al suo rispetto dal momento della sua sottoscrizione.

10.2 La Convenzione resta valida per tutta la durata del Contratto; in caso di cessazione degli effetti del Contratto (per mancato rinnovo, recesso o risoluzione anche di solo una delle parti) cessano anche gli effetti della presente Convenzione.

10.3 In caso di cessazione degli effetti della Convenzione, a qualsiasi causa

imputabile, il CONSERVATORE si impegna a mettere a disposizione dell'ENTE per il ritiro presso il CONSERVATORE stesso, anche per il tramite del Fornitore e secondo i tempi e le modalità già previste nel Contratto, mediante idoneo supporto crittografato, tutta la documentazione e i dati di qualunque genere ricevuti da quest'ultimo per l'esecuzione del Servizio oggetto della presente Convenzione.

10.4 In caso di cessazione della Convenzione, i documenti conservati dal CONSERVATORE possono essere eliminati dai server dello stesso solo dietro autorizzazione dell'ENTE, da comunicarsi mediante invio di lettera Raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata agli indirizzi previsti dall'art 9.

10.5 Il CONSERVATORE, inoltre, si impegna a fornire all'ENTE idoneo supporto tecnico per la migrazione dei documenti conservati.

11. CLAUSOLE GENERALI

11.1 L'eventuale nullità e/o inefficacia e/o annullamento di una delle clausole della Convenzione o degli Allegati non inficerà la validità della Convenzione e/o delle ulteriori condizioni ad essa applicabili.

11.2 L'eventuale tolleranza di una Parte all'inadempimento dell'altra ad uno o più obblighi convenzionali, non potrà in alcun modo essere considerata come rinuncia ai diritti attribuiti, per legge o per convenzione, alla Parte non inadempiente.

11.3 Salvi i casi per i quali sia previsto diversamente, le modifiche alla presente Convenzione e ai suoi Allegati saranno efficaci esclusivamente se convenute tra le Parti in forma scritta.

11.4 Per tutto quanto non contemplato nella presente Convenzione e negli Allegati si rinvia alle disposizioni di Legge, con particolare riferimento alle norme del Codice Civile (e, in particolare, all'art. 2277 c.c. che disciplina l'appalto di servizi), del D.lgs. n. 196/03, della L. 633/41, del D.lgs. 82/2005 e le regole tecniche ivi richiamate, così come successivamente integrate e modificate.

ALLEGATI
Allegato A: Manuale operativo del Conservatore

11/01/2016		
	✕	

CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO DEL PROCESSO DI CONSERVAZIONE – Parte B

(ai sensi e per gli effetti del comma 7, dell'art. 6 del DPCM 3 dicembre 2013, recante le Regole tecniche in materia di sistemi di sistemi di conservazione)
Allegato D redatto ai sensi del CONTRATTO QUADRO per la fornitura di servizi di conservazione a norma di documenti informatici stipulato tra CONSERVATORE e Fornitore

CREDEMTel S.p.A. Via Palmiro Togliatti, 36/1 42020 Montecavolo di Quattro Castella (RE)		COMUNE DI ROGNO PIAZZA DRUSO 5 24060 ROGNO BG	
Amministratore Delegato Luciano Bartoli			
credemtel@pec.gruppocredem.it		comune.rogno@pec.comune.rogno.bg.it	
01378570350	00542510169	00542510169	
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	11/01/2016	HALLE1600101CONVB	

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341 c.c., le Parti dichiarano, dopo attenta lettura, di aver compreso e di approvare specificamente quanto disposto dai seguenti articoli della Parte A di questo documento: art. 2 (Modalità di fornitura del Servizio), art. 3 (Caratteristiche del Servizio di conservazione), art. 4 (Obblighi e responsabilità dell'ENTE), art. 5 (Obblighi e responsabilità di CREDEMTel), art. 7 (Riservatezza dei dati e delle informazioni), art. 8 (Cessione della Convenzione), art. 10 (Decorrenza e durata della convenzione – Cessazione degli effetti della convenzione), art. 11 (Clausole generali).

11/01/2016	x
------------	---